

ALESSANDRO BARATTA TRA DIRITTO PENALE MINIMO E RIVOLUZIONI COPERNICANE

1. Premessa. – 2. Dai processi di criminalizzazione alla critica del diritto penale. – 3. Tra abolizionismo e riduzionismo. – 3.1. Il movimento abolizionista come ricerca di *qualcosa di meglio* del diritto penale. – 3.2. La posizione ambivalente di Alessandro Baratta. – 3.3. L'opzione abolizionista come criterio metodologico. – 4. L'oscillazione di Baratta tra il piano intra-sistemico e il piano extra-sistemico – alcune considerazioni conclusive.

1. Premessa

L'obiettivo che si intende perseguire, attraverso l'analisi di alcuni contributi di Alessandro Baratta, filosofo del diritto e fondatore della rivista "La Questione criminale", divenuta poi "Dei Delitti e delle pene", ed ora "Studi sulla questione criminale", è di comprendere la posizione assunta da questi rispetto alla corrente abolizionista e a quella minimalista, sorte in Italia, così come in altri paesi europei, come effetto di un'ipertrofica legislazione emergenziale a partire dagli anni Settanta del secolo scorso.

Preme, innanzitutto, sinteticamente ricostruire gli aspetti epistemologici fondamentali della criminologia critica barattiana, in quanto si ritiene che questi incidano notevolmente nella scelta tra l'opzione abolizionista e quella minimalista rispetto al diritto penale, oggetto privilegiato di indagine critica.

Alessandro Baratta (1982, 161) può considerarsi a buon diritto il capostipite della criminologia critica in Italia e ritiene che questa debba intendersi come un campo vasto e non omogeneo di discorsi, caratterizzati da un comune denominatore, consistente nel modo nuovo di definire l'oggetto e i termini della questione criminale. L'autore (1981, 362-3) rintraccia tale minimo comune denominatore nella convergenza di una dimensione della definizione con una dimensione del potere.

Con la criminologia critica si verifica ciò che lo stesso Baratta definisce un "cambiamento di paradigma": si supera, infatti, il paradigma eziologico proprio delle teorie criminologiche precedenti, poggiante sul nesso causa-effetto, e si introduce il nuovo paradigma della definizione o della reazione sociale.

Baratta (*ivi*, 366), nel tracciare l'apparato epistemologico di riferimento per la criminologia critica, ravvisa alla base di questa una ragione critica, la quale rappresenta «non una norma dell'azione, ma norma del pensiero, e contemporaneamente legge, logica del reale». Ma la realtà sociale per l'autore è movimento e la logica che ci permette di comprenderla non è la logica statica che risponde al principio di non contraddizione, bensì una logica

dinamica che opera dialetticamente, disvelandone le false rappresentazioni che la caratterizzano. L'autore (*ivi*, 368-9), sulla base di questo concetto di ragione critica, distingue nettamente la nuova criminologia critica dalle criminologie cosiddette "liberali"¹. Queste, operanti nella convinzione dell'irrazionalità delle contraddizioni tra effetti voluti e non voluti del sistema penale, inevitabilmente restano – secondo Baratta – all'interno dell'ideologia penale, tramite cui il sistema si mantiene e si riproduce. Il sistema penale, infatti, secondo un approccio critico, si legittima creando un'immagine ideale delle proprie funzioni e dei meccanismi che lo sorreggono. Alla luce di queste considerazioni, Baratta sostiene che la riforma prospettata dalle criminologie liberali riuscirebbe ad agire solo su quelle contraddizioni risolvibili all'interno del sistema stesso, portando l'ideologia penale a un livello più avanzato e tentando di migliorare gli strumenti della politica criminale. Un sapere criminologico ispirato a una ragione critica, invece, svela la razionalità funzionale sottesa alle contraddizioni insite nel sistema penale e assume l'ideologia penale come oggetto di conoscenza e analisi, guardandola dall'esterno, in una prospettiva che potremmo dire extra-sistemica.

2. Dai processi di criminalizzazione alla critica del diritto penale

Risulta particolarmente utile ai fini dell'individuazione delle tematiche principali proprie del pensiero criminologico-critico il contributo di una voce autorevole, interna al movimento stesso, Giuseppe Mosconi (2006, 66), che è riuscito a sintetizzare con notevole chiarezza espositiva i termini essenziali del sapere criminologico critico.

A questo l'autore attribuisce il merito di aver svelato la doppia selettività su cui si basa la costruzione sociale del fenomeno criminale, consistente sia nella scelta dei beni giuridici da tutelare per mezzo delle norme penali, sia nell'individuazione del comportamento penalmente rilevante per l'ordinamento giuridico e come tale da perseguire concretamente attraverso l'applicazione di sanzioni.

¹ Con criminologie "liberali", Baratta (1981, 366 ss.) intende indicare le teorie psicanalitiche della criminalità, la teoria struttural-funzionalista della devianza, la teoria delle subculture criminali, la teoria dell'etichettamento (*labelling theory*) e le teorie conflittuali della criminalità e del diritto penale. A tali teorie Baratta riconosce il merito di aver rappresentato un decisivo progresso nell'ambito del pensiero criminologico borghese, determinando un superamento delle cosiddette teorie patologiche della criminalità, aventi nei confronti dell'ideologia penalistica e della difesa sociale una funzione essenzialmente conservatrice. L'autore, però, ritiene che sia necessario un ulteriore passo avanti, volto a destrutturare completamente l'ideologia sottesa al sistema penale e considera la criminologia liberale non sufficientemente matura e consapevole per questo compito in quanto ancora legata a una prospettiva interna al sistema.

L'ordinamento penale, principale oggetto di indagine della criminologia critica, viene definito da Baratta (1982, 161) come un sistema dinamico di funzioni, in cui si possono distinguere tre meccanismi analizzabili separatamente e riguardanti, rispettivamente, la produzione delle norme (criminalizzazione primaria), l'applicazione delle stesse, cioè il processo comprendente l'azione degli organi inquirenti e culminante con il giudizio (criminalizzazione secondaria) e, infine, l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

La criminalizzazione primaria e secondaria, nonché l'applicazione selettiva delle sanzioni penali stigmatizzanti, soprattutto del carcere, sono percepite come un passaggio essenziale per il mantenimento della scala verticale della società: colpendo gli *status* di individui facenti parte degli strati sociali più bassi, si contrasta la loro ascesa sociale e, sanzionando solo certi comportamenti illegali, si determina l'esclusione dal processo di criminalizzazione di un numero sempre più ampio di condotte socialmente dannose e illegali (la criminalità dei cosiddetti colletti bianchi).

La criminalizzazione primaria è un meccanismo che attiene al diritto penale sostanziale, ossia a quell'insieme di fattispecie generali e astratte che individuano condotte attive o omissive penalmente rilevanti, come tali sanzionate dall'ordinamento giuridico. I criminologi critici sostengono che nell'individuazione di queste fattispecie il legislatore sia stato influenzato da un sistema di valori riflettente l'universo morale proprio della cultura borghese, prevedendo la massima protezione per il patrimonio privato e andando a colpire forme di devianza tipiche dei gruppi più emarginati.

La criminalizzazione secondaria consiste, invece, degli effetti propri dell'esercizio dell'azione penale. Il fenomeno è riconducibile al momento applicativo del diritto penale: sono stati evidenziati i pregiudizi e gli stereotipi profondamente radicati negli organi inquirenti e in quelli giudicanti, portati a ricercare la criminalità negli strati sociali più disagiati. Tale meccanismo di emarginazione attivato dagli organi istituzionali viene inoltre rafforzato dalla reazione sociale a livello informale, che si manifesta nella creazione di una distanza sociale con cui si isola la popolazione definita come criminale dalla restante parte della società e nel divieto di coalizione volto a dissuadere la generalità dei consociati da qualsiasi forma di solidarietà verso i condannati.

Dalle considerazioni suesposte Baratta deriva una feroce critica all'ordinamento penale, inteso sia come diritto sostanziale sia come applicazione concreta delle fattispecie astratte ai casi di specie e conseguente esecuzione della sanzione, poiché ritiene che con tali strumenti si perseguano solo determinate condotte, tipiche delle classi subalterne, in vista di una selezione che altro non è se non lo specchio dei valori e degli interessi della classe dominante.

3. Tra abolizionismo e riduzionismo – la posizione di Alessandro Baratta

Il diritto penale, analizzato alla stregua dei processi di criminalizzazione primaria e secondaria, è stato oggetto di una profonda e radicale critica, giunta sino alla negazione del mito del diritto penale come diritto eguale. La criminologia critica ha messo in luce la selezione operata dall'ordinamento giuridico, il fatto che il diritto penale non difenda tutti e punisca con intensità diseguale. Tale visione del diritto penale come diritto diseguale borghese affonda le proprie radici nella teoria marxista. Gli *status* di criminale sono distribuiti in modo difforme tra gli individui e la distribuzione di tali *status* e il grado effettivo di tutela non dipendono tanto dalla dannosità e dalla gravità delle condotte poste in essere quanto dall'interesse della classe dominante a vedere tutelata la propria posizione egemonica nella scala sociale.

In alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, il sistema penale dagli anni Settanta del Novecento ha vissuto una profonda crisi che ha intaccato le basi stesse della sua legittimazione. Il controllo penale invece che restringersi secondo la concezione liberale classica dello Stato di diritto che punta alla riduzione della violenza punitiva dello Stato, si è espanso con una legislazione di carattere emergenziale, che ha rappresentato la risposta ufficiale al terrorismo politico, sviluppatosi in quegli anni.

In risposta a questa elefantiasi della legislazione penale si sono sviluppati due movimenti di pensiero, i cui sostenitori anelano a una politica alternativa del controllo sociale: il movimento abolizionista, promotore dell'utopia concreta del superamento del sistema punitivo tradizionale, e in particolare del carcere, che auspica forme diverse di percezione e gestione del conflitto sociale; il movimento riduzionista, che punta a contenere il più possibile la violenza punitiva entro limiti formali e funzionali, sostenendo i principi garantistici del diritto penale di stampo liberale e i criteri razionali di un diritto penale minimo.

3.1. Il movimento abolizionista come ricerca di *qualcosa di meglio* del diritto penale

L'impianto teorico della riflessione abolizionista poggia su alcuni punti essenziali: il sistema penale è considerato come inadempiente rispetto ai suoi fini utilitaristici. Si ritiene che la selettività con cui operi sia contrassegnata da un elevato grado di arbitrarietà, per cui risulta per gli abolizionisti più ragionevole pensare a una sofferenza gratuita e inutile piuttosto che a una funzione latente dell'istituzione.

Vincenzo Ruggiero (2011, 37) ritiene che l'abolizionismo non debba considerarsi un programma di eliminazione immediata della pena e del sistema

della giustizia criminale, bensì una «specifica scelta analitica al cospetto della questione criminale e della risposta istituzionale».

Louk Hulsman, studioso di fama internazionale e militante del movimento abolizionista, intervistato per la rivista “Dei delitti e delle pene” da Aniyar De Castro, Alessandro Baratta, Pio Marconi, Realino Marra e Massimo Pavarini (1983, 71-89), arriva a sostenere che il sistema penale non sia il mezzo atto a risolvere i problemi sociali, poiché esso stesso rappresenterebbe un problema sociale.

Interessante la definizione di “abolizionista” fornita da chi si ritiene parte del movimento, Thomas Mathiesen (2011, 50): l’abolizionista «non è una persona che si preoccupa della giustificazione del sistema, non è una persona che si preoccupa di perfezionare l’esistente». L’abolizionismo è descritto come una presa di posizione, come l’atteggiamento di chi dice “no”, che va oltre i parametri e i criteri dei sistemi esistenti: si critica il diritto penale in quanto tale, disinteressandosi della predisposizione di riforme interne all’ordinamento stesso, viste come ulteriori strumenti volti alla conservazione e riproduzione del diritto penale.

Per un’attenta disamina del movimento abolizionista si è ritenuto particolarmente rilevante il contributo di Massimo Pavarini (1985, 525), penalista e voce autorevole nel panorama della criminologia critica, che si è occupato della distinzione tra riduzionismo e abolizionismo. Egli sostiene che l’abolizionismo si caratterizzi per una critica radicale al sistema penale cui si unisce una proposta politica volta a “fare a meno” del diritto penale stesso. Il motivo ispiratore di una tale radicalità nasce da una profonda indignazione morale per le barbarie del diritto penale. Tale movimento risulta alieno da qualsiasi preoccupazione di rigore scientifico, in quanto tutto è giustificato dal fine, consistente nel convincere i più delle buone ragioni dell’eliminazione del sistema penale. Pavarini (*ivi*, 527) parla di un’attività di strumentalizzazione da parte del movimento abolizionista della riflessione criminologico-critica, dell’antropologia culturale e della storia. Gli autori che si fanno promotori di una posizione abolizionista basano il loro argomentare su ciò che Pavarini definisce una “strategia della persuasione”.

Pavarini nel trattare l’argomento dell’abolizionismo sferra una serie di attacchi a questa corrente, innanzitutto, ponendo l’accento sulla contraddizione insita nel fatto che gli abolizionisti rifiutino il paradigma eziologico nell’affrontare la devianza per poi, però, invocare una risposta sociale positiva nei confronti del criminale, consistente in un aiuto rivolto a un soggetto che versa in difficoltà, finendo per avvalersi di un’interpretazione eziologico-positivista; in secondo luogo, critica la ricerca di misure alternative al sistema delle pene legali, perché si ricadrebbe in un assistenzialismo che porterebbe il fruitore comunque a non poter controllare l’erogazione del servizio; infine,

svela l'utopia di una società in cui vi sia un tale grado di coesione sociale da offrire perdono e tolleranza nei confronti di chi trasgredisce la regola.

L'autore (*ivi*, 62) ritiene che una delle falle principali del pensiero abolizionista risieda nel fatto di criticare le funzioni manifeste del diritto penale, senza curarsi delle funzioni latenti: il sistema penale è «gazzetta della moralità media nella sua dimensione di insieme di tabù e, nel contempo, pratica di neutralizzazione selettiva di soggetti pericolosi nella fase della sua esecuzione». Al di là delle pene previste dalla legge – secondo l'autore –, vi è un ineliminabile spirito di vendetta della società, un bisogno di retribuire il male con il male, istanza che non necessariamente verrebbe meno con l'abbattimento del diritto penale².

Pavarini (*ivi*, 548) salva dell'impostazione abolizionista la forza morale e politica che la ispira. Secondo l'autore, infatti, qui risiede la vera qualità di questo movimento: nella continua tensione tra critica al sistema legale e alternative al sistema legale stesso.

Hulsman (1982, 70-1), a dispetto di quanto sostenuto da Pavarini circa la carica utopica del pensiero abolizionista, afferma che «lungi dall'apparire come utopica, la prospettiva abolizionista si presenta come una necessità logica, un approccio realista, un'esigenza di equità». Punto di riferimento per la corrente abolizionista è un passo del filosofo del diritto G. Radbruch (1963, 269), il quale scriveva che «la migliore riforma del diritto penale non è la sostituzione di esso con un migliore diritto penale, ma con qualcosa di meglio»: questa frase sarà fatta propria dal movimento e rappresenterà lo slogan dei sostenitori dell'abolizionismo.

Quel *qualcosa di meglio* per Hulsman (1982, 36) è da ricercare nella socializzazione dei costi del delitto e nella privatizzazione della composizione dei conflitti. L'autore propone, infatti, che la collettività si assuma i costi del delitto esattamente come si fa carico dei danni provocati dalle catastrofi ambientali, ispirandosi a un modello di giustizia riparatrice esercitata dal gruppo, dalla piccola comunità. L'autore rivela che il sistema di controllo e di protezione da lui progettato può attecchire solo in un contesto socio-politico, proprio delle società tradizionali, che non hanno conosciuto la modernizzazione e la divisione del lavoro.

Hulsman (1982) basa la propria proposta di soppressione del sistema penale su una serie di argomenti. In particolare, sottolinea l'incivile condizione dei detenuti in carcere, i quali non solo sono privati del bene della libertà, ma subiscono anche afflizioni supplementari, spesso irreversibili. Inoltre, ritiene

² Cfr. l'intervento di Massimo Pavarini al Convegno "Questione criminale e diritti. Ricordando Alessandro Baratta (1933-2002)", tenutosi presso l'Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza, il 7-8 novembre 2013.

che non sia proponibile un'ipotesi di carcere umanizzato, in quanto la natura patogena del carcere rappresenterebbe una situazione insanabile. L'autore progetta un modello di controllo e soluzione dei conflitti, sostitutivo dell'attuale sistema penale, poggiante su attività informali del gruppo, su operatori specializzati e sull'intervento di un giudice indipendente.

La ricerca di Louk Hulsman si caratterizza per un lavoro di decostruzione delle categorie del diritto penale e la loro sostituzione con un apparato concettuale del tutto alternativo, volto a proporre forme d'intervento e di gestione dei conflitti altre rispetto alla pena, così come prevista nell'ordinamento penale.

La *radicalità decostruttrice* propria della proposta abolizionista di Hulsman è individuata anche da Giuseppe Mosconi (2011, 26), il quale rileva come l'autore non solo giustapponga la concretezza dei singoli casi e dei singoli individui alle deformanti astrazioni che opera il diritto penale, ma altresì contrapponga alle ideologie del diritto penale la concretezza e la complessità delle interazioni sociali.

3.2. La posizione ambivalente di Alessandro Baratta

Anche Alessandro Baratta prende parte al dibattito tra abolizionismo e riduzionismo del diritto penale, assumendo una posizione del tutto originale – e come vedremo – ambigua sia rispetto ai sostenitori del superamento del diritto penale, che decostruiscono *in toto* il sistema penale e i concetti su cui questo poggia, sia rispetto ai teorici del cosiddetto diritto penale minimo come Luigi Ferrajoli (2002, 9-10), che intendono con tale formula «innanzitutto un paradigma meta-teorico di giustificazione del diritto penale; in secondo luogo un modello teorico e normativo di diritto penale».

Baratta (1985, 443-73), a differenza di Hulsman e del suo abolizionismo, non si limita a una presa di posizione di radicale decostruzione del diritto penale, ma tenta una complessa articolazione programmatica del principio del minimo intervento penale per una politica di corto e medio raggio, facendo leva sul concetto di diritti umani, cui attribuisce una duplice funzione: funzione negativa di limiti all'intervento penale e funzione positiva per la definizione dell'oggetto della tutela per mezzo della norma penale. L'autore ritiene che i diritti umani rappresentino lo strumento teorico più adeguato per una politica alternativa del controllo sociale, giacché garantirebbero il massimo contenimento della violenza punitiva dello Stato, rappresentando, per questi aspetti, un approfondimento di questo approccio.

L'analisi effettuata da Baratta riguarda i requisiti minimi che la legge penale dovrebbe presentare per il rispetto dei diritti umani, operando una distinzione tra i principi intra-sistematici, da un lato, che rappresentano il

punto di vista interno e indicano i requisiti per la previsione di figure delittuose nella legge penale, e i principi extra-sistematici, dall'altro, che mettono in luce i criteri politici e metodologici per una decriminalizzazione e per una costruzione dei conflitti che sia alternativa a quella penale. Tra i primi è possibile compiere un'ulteriore distinzione tra principi di limitazione formale, funzionale e personale.

Sono principi di limitazione formale:

- il principio di riserva di legge, il principio di tassatività e il principio di irretroattività *in malam partem*, sintetizzati nel brocardo *nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, certa et previa*; il principio del primato della legge penale sostanziale, che estende le garanzie contenute nel principio di legalità a qualsiasi luogo del sistema penale e cioè nei confronti dell'azione della polizia, nel processo e nell'esecuzione della pena. Baratta sottolinea che, laddove si adotti una definizione sociologica di pena, intesa come repressione dei bisogni fondamentali, immediatamente ci si rende conto che una buona parte della funzione punitiva dello Stato si realizza al di fuori del diritto, in violazione del principio qui illustrato. L'autore, dunque, utilizza la legge penale stessa come strumento formale di controllo atto a evitare quella violenza punitiva che, ponendosi al di là del diritto violi, i diritti fondamentali;
- il principio della rappresentanza popolare, che impone che nel processo di formazione della legge penale siano rispettati i requisiti minimi dello Stato di diritto per quanto concerne la rappresentatività delle assemblee legislative.

Sono, invece, principi di limitazione funzionale:

- il principio della risposta non contingente, per cui i problemi cui rispondere con il diritto penale devono venire sufficientemente decantati. Nello specifico, Baratta sostiene che, essendo la legge penale una risposta solenne a conflitti sociali fondamentali, il processo che conduce alla sua formazione deve prevedere un'esauriente discussione pubblica, con ciò intendendo un processo di articolazione autonoma della coscienza dei conflitti in una comunicazione libera dal potere tra portatori di diritti;
- il principio di proporzionalità astratta, per cui solo gravi violazioni di diritti umani possono essere sanzionate penalmente;
- il principio d'idoneità, il quale obbliga il legislatore a uno studio attento dei possibili effetti socialmente utili della pena. Con ciò l'autore intende dire che l'introduzione di una pena deve essere subordinata a un rigoroso controllo empirico circa gli effetti utili di norme corrispondenti in altri ordinamenti, di norme analoghe dello stesso ordinamento e a metodi di prognosi sociologica;
- il principio di sussidiarietà, ossia la concezione del diritto penale come *extrema ratio*, applicabile solo laddove altri interventi risulterebbero vani e inefficaci;

- il principio di adeguatezza al costo sociale, per cui nel valutare i costi e i benefici dell'applicazione della pena bisogna tenere in considerazione l'incidenza negativa che questa può avere sulle persone che ne sono oggetto, sulle loro famiglie e sulla società stessa. Baratta ritiene che il problema del costo sociale della pena abbia una grande rilevanza se si considerano gli effetti ineguali che produce e sostiene la necessità che nell'applicazione della sanzione si tenga conto del fatto che i destinatari siano soggetti appartenenti a differenti *status* sociali;
- il principio dell'implementabilità amministrativa della legge, secondo cui una delle cause strutturali del funzionamento diseguale della giustizia penale risiederebbe nella discrepanza tra risorse amministrative e programma legislativo, per cui sarebbe necessario adeguare i programmi alle risorse esistenti o allocabili nel sistema. L'autore ritiene, infatti, che il sistema penale presenti una forte inadeguatezza delle risorse in esso allocate per l'applicazione della legge penale e ravvisa due alternative possibili: o adeguare le risorse ai programmi d'azione legislativi oppure ridimensionare i programmi in base alle risorse disponibili. La prima alternativa è da escludersi per le dimensioni abnormi che dovrebbe assumere un'operazione di effettivo adeguamento, resta concretamente realizzabile solo l'altra possibilità, quella di un adeguamento dei programmi alle risorse esistenti o allocabili nel sistema. L'applicazione concreta di tale principio basterebbe – secondo Baratta – da sola a ridurre al minimo l'area di intervento della legge penale;
- il principio del rispetto delle autonomie culturali, per cui, essendo forte l'esigenza di un diritto penale orientato al rispetto dei diritti umani, è necessario che questo tenga conto dei valori propri di minoranze etniche e di gruppi che rappresentino delle culture diverse all'interno di una data società;
- il principio del primato della vittima, per cui Baratta punta a sostituire parte del diritto punitivo con un diritto restitutivo che tenga in considerazione gli interessi della vittima, ridando a entrambe le parti del conflitto maggiori prerogative, che li pongano in grado di ristabilire autonomamente il contatto turbato dal delitto.

I principi di limitazione personale sono i seguenti:

- il principio di personalità, per cui *ex art. 27* della Costituzione la responsabilità penale può sorgere solo in capo alla persona fisica autrice dell'azione o dell'omissione delittuosa;
- il principio della responsabilità per l'atto, secondo il quale nessuna responsabilità penale può essere fatta derivare da qualità personali dell'imputato, ma unicamente da caratteristiche del comportamento che lo rendano suscettibile in una fattispecie astratta di reato e imputabile a un atto volontario di cui il soggetto sia in grado di intendere il senso sociale. Baratta ritiene che

sia d'obbligo una ridefinizione del concetto di responsabilità penale intesa in senso lato e che permetta di assicurare a tutti i soggetti limiti di durata per ogni restrizione della libertà personale come conseguenza giuridica della commissione di un reato;

- il principio dell'esigibilità sociale del comportamento conforme alla legge, che mira a depurare il concetto di colpevolezza da elementi metafisici ed etici.

Per quanto concerne, invece, i principi extra-sistematici enucleati da Baratta, questi si differenziano in principi di decriminalizzazione e in principi metodologici della costruzione alternativa dei conflitti e dei problemi sociali.

Si evidenzia che già alcuni dei principi intra-sistematici suesposti funzionano come principi di depenalizzazione, in quanto, indicando le condizioni per il rispetto dei diritti umani senza le quali il diritto penale non può ritenersi giustificato, impongono un'opera di soppressione di fattispecie delittuose, ovvero cambiamenti che riducano la violenza punitiva.

I principi extra-sistematici di decriminalizzazione si differenziano dai principi intra-sistematici poiché – a detta dello stesso Baratta (1985, 465) – implicano l'adozione di un punto di vista esterno al sistema penale, indicando che non sempre l'alternativa al diritto penale debba essere necessariamente un'altra forma di controllo sociale, formale o informale.

Rientrano nella prospettiva extra-sistematica di depenalizzazione:

- il principio di riappropriazione dei conflitti, già in parte illustrata con i principi intra-sistematici di proporzionalità e di adeguatezza;

- il principio della politicizzazione dei conflitti, consistente nel restituire loro la propria dimensione politica e prevedere, come alternative al diritto penale, forme d'intervento istituzionale affidate a organi della rappresentanza politica, assicurando trasparenza pubblica agli aspetti fondamentali della lotta delle classi popolari contro le logiche di sfruttamento e di produzione di stampo capitalistico.

Per quanto riguarda i principi extra-sistematici metodologici, Baratta sostiene che la loro funzione sia di impedire la reificazione dei concetti di pena e di criminalità, favorendo una visione innovatrice dei conflitti e dei problemi sociali. Rientrano in tale categoria:

- il principio della sottrazione metodologica, che propone un esperimento, consistente nell'evitare per un certo periodo di utilizzare i concetti di criminalità e pena, in modo da analizzare come potrebbero essere risolti diversamente i conflitti;

- il principio della specificazione dei conflitti e dei problemi, che poggia sul presupposto che il sistema penale possa interpretarsi come un agglomerato di comportamenti punibili eterogenei che sono accomunati solo dal fatto di

essere oggetto di una risposta punitiva. Baratta ipotizza di prescindere da tale sistema di risposta istituzionale e ritiene che si possa così creare altri raggruppamenti più coerenti dei comportamenti in questione in aree omogenee specifiche secondo la loro diversa natura;

- il principio generale di prevenzione, con cui si fornisce un'indicazione politica per una strategia alternativa del controllo sociale, tentando di spostare l'accento da forme di controllo repressivo a forme di controllo preventivo;

- il principio dell'articolazione autonoma dei conflitti e dei bisogni reali, secondo il quale il sistema penale rappresenta un'espropriazione ideologica dei portatori di bisogni e di diritti umani da parte della cultura dominante; solo quando questi riusciranno a convertirsi da soggetti passivi del trattamento istituzionale in soggetti attivi, implicati nella costruzione degli strumenti per la definizione dei conflitti, sarà possibile un cambiamento democratico nella politica del controllo.

Alessandro Baratta (1984, 23-4) afferma che i principi ispiratori della criminologia critica e dei movimenti per una riforma radicale del sistema penale sono essenzialmente due: il principio del garantismo, ossia la limitazione del sistema penale dinanzi alle prerogative costituzionali della libertà e dell'autonomia dell'individuo; e il principio dell'alternativa progettuale, volto a favorire forme di costruzione e di gestione dei problemi e dei conflitti della devianza, non dal punto di vista dell'interesse alla conservazione del sistema sociale, ma da quello dell'emancipazione dell'uomo.

Baratta, intervistato da V. Sancha Mata (1991, 51-81), ben sottolinea quale sia l'obiettivo che la comunità deve proporsi: contenere la violenza punitiva e garantire le libertà individuali e i diritti umani. Egli manifesta il bisogno di accostarsi alla teoria generale della pena, non tanto dal punto di vista della struttura logico-sistematica delle norme quanto dal punto di vista dei destinatari e dei conflitti che il sistema penale è volto a disciplinare. Già nel 1966 Baratta (1966, 22) sosteneva che fosse necessario abbandonare per sempre «la pericolosa tentazione di trasferire nello strumento coercitivo del diritto quelle speranze per il progresso in una società migliore, che solo è dato riporre nella decisa lotta politica per l'emancipazione umana».

Risulta di estremo interesse rilevare che, nonostante Baratta abbia costruito il proprio modello facendo espressamente riferimento a una teoria di diritto penale minimo, Luigi Ferrajoli (2012) in occasione di un Convegno, tenutosi a Napoli in onore del collega e amico scomparso, parlò di *abolizionismo barattiano*, intendendo con ciò l'inversione dell'onere della giustificazione operata da Baratta, il quale ritiene che sia il diritto penale a dover essere giustificato e non la sua abolizione.

Questo è il punto su cui Ferrajoli e Baratta dissentono e su cui si fronteggiano. Da un lato, Ferrajoli (1997, 17) propone un diritto penale minimo e garantista, quale diritto del più debole, che si giustifica *a posteriori* solo laddove minimizzi la violenza delle pene oltre che dei delitti e “bloccato” da una rigida riserva di codice. Dall’altro lato, Baratta, accogliendo in parte il discorso di Ferrajoli, accetta la prospettiva garantista di questo nel breve periodo, ma sotto la spinta di un’utopia concreta rinvia al lungo periodo l’ipotesi abolizionista.

Baratta (1982, 202 ss.) nell’evidenziare i compiti principali che spettano alla criminologia critica, ossia costruire una teoria materialistica della devianza, che si basi su fattori economico-politici ed elaborare le linee-guida di una politica criminale alternativa delle classi subalterne, assume una posizione estremamente complessa: infatti, pur parlando espressamente di un diritto penale minimo, di fatto, scrive nell’ottica di una futura palingenesi sociale che consentirà un effettivo superamento del diritto penale, in una prospettiva, dunque, utopica di stampo abolizionista.

Alessandro Baratta, come già detto, ritiene che la classe dominante sia interessata a conservare una posizione egemone nella definizione e persecuzione della criminalità, mentre le classi subalterne sarebbero propense a una lotta radicale contro i comportamenti socialmente negativi, soprattutto contro quelle condotte che per lungo tempo sono state escluse dal processo di criminalizzazione, pur essendo particolarmente dannose per la collettività, come ad esempio l’inquinamento, la criminalità economica e la criminalità politica di chi detiene il potere.

Adottare il punto di vista delle classi subalterne rappresenterebbe per l’autore garanzia di una prassi politica alternativa che incida sulle cause dei fenomeni negativi esaminati. L’analisi deve andare in profondità e cogliere la logica oggettiva della disuguaglianza, che risiede nei rapporti sociali di produzione della società tardo-capitalistica.

Ecco, dunque, che Baratta accoglie lo slogan abolizionista, sostenendo che la sostituzione del diritto penale con il radbruchiano *qualcosa di meglio* potrà avvenire solo laddove si sia sostituita l’attuale società con una società migliore.

La lotta ideologica e culturale, che deve accompagnare la nascita di una politica criminale alternativa, deve svolgersi in vista del raggiungimento di una società che non necessiti più del diritto penale diseguale borghese. Nella fase di transizione è bene che la società si riappropri di un potere che le è stato alienato e che si impegni nella ricerca di forme alternative di autogestione, anche nell’ambito della devianza. L’autore ritiene che prima di poter superare il diritto penale sia necessario una trasformazione della società, da capitalista a socialista, libera ed egualitaria, in cui sia lasciato il massimo spazio alla devianza positiva, da intendersi come diversità.

Baratta (1981, 385) invita, sul piano della prassi politica, a contribuire allo sviluppo dell'autonomia delle classi subalterne e al raggiungimento da parte di queste di una posizione egemonica, in modo che si creino i presupposti per un progetto alternativo a livello di politica criminale del movimento operaio. Sul piano della prassi scientifica, esorta alla preparazione di un terreno fertile per una futura riforma, indagando sempre più le relazioni intercorrenti tra sistema penale e un certo assetto dei rapporti di proprietà al fine di elaborare una riforma razionale del sistema penale.

3.3. L'opzione abolizionista come criterio metodologico

Per comprendere la posizione assunta da Baratta nel dibattito tra abolizionismo e riduzionismo, si ritiene imprescindibile la risposta da questi data a un provocatorio articolo del noto penalista Giorgio Marinucci (1981, 289-96).

Nel 1981 Marinucci critica severamente Baratta, poiché ritiene che questi con la sua proposta di un modello integrato di scienza penale abbia abbozzato una strategia di lunghissimo periodo, portatrice di una visione utopica non così desiderabile. Dal punto di vista del giurista, non è auspicabile l'avvento, in luogo del diritto penale, di un diritto del miglioramento e della difesa. L'utopia di Baratta appare al penalista molto poco "concreta": la realizzazione di "quel qualcosa di meglio" del diritto penale, secondo la formula radbruchiana, deve attendere il sorgere delle condizioni politico-sociali necessarie e di un nuovo modello di scienza penale su cui basarla. La scienza giuridica dovrebbe, con una progressiva astrazione, incontrarsi con la moderna criminologia del *labelling approach* e delle teorie del conflitto. Marinucci ritiene che il risultato di tale astrazione sarebbe un modello impoverito dei profili essenziali della questione criminale, in quanto assorbirebbe idealisticamente i fenomeni, storicamente condizionati, e i rapporti socio-economici in cui si iscrivono.

Il penalista (*ivi*, 305) critica la criminologia di Baratta, che, disimpegnandosi nella progettazione di alternative e rinunciando a priori alla lotta alla criminalità e al superamento delle sue cause, si sarebbe congedata dal punto di vista della classe operaia, principale portatrice di interessi emancipatori.

È evidente che qui si scontrano due prospettive antitetiche: il punto di vista del penalista che punta a conservare il diritto penale, riformandolo dall'interno, e quello del filosofo del diritto e criminologo critico che tenta di guardare al proprio oggetto di indagine dall'esterno, al fine di svelarne il carattere ideologico e puntare al suo superamento.

Baratta (1981, 356) risponde all'articolo di Marinucci, tenendo a precisare che il fatto di prospettare un modello di politica criminale alternativa che sia guidato da un'utopia concreta di superamento del sistema penale non significa rinviare ogni possibile riforma e rinnovamento nel presente, aspettando l'arrivo di una società che sia in grado di liberarsi della pena, bensì significa indicare un criterio programmatico per le scelte di politica criminale. Baratta sostiene che l'idea del superamento dell'attuale sistema della giustizia penale non sia da considerare soltanto un principio regolativo e un fine della politica alternativa, ma altresì un principio metodologico per una composizione alternativa dei conflitti sociali.

Ecco, dunque, che l'autore stesso ci fornisce gli strumenti per interpretare la propria ambivalenza rispetto all'articolazione di un diritto penale minimo, che risponda a una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale, e la tensione verso un superamento del diritto penale che sembra entrare in contraddizione con l'idea stessa di diritto penale, anche laddove sia minimo: egli riconosce la possibilità di realizzare delle riforme del diritto penale in una prospettiva minimalista, e per fare ciò predispone quella rosa di principi che individua come intra-sistematici; nello stesso tempo considera l'opzione abolizionista come un criterio metodologico cui ispirare il processo di produzione normativa e di depenalizzazione e la associa a una prospettiva extra-sistematica, ossia a un'indagine che guardi al diritto penale da un punto di vista esterno.

Secondo R. Marra (2006, xx), studioso che ha collaborato a stretto contatto con Alessandro Baratta per la redazione delle riviste da questi dirette, la crisi degli anni Settanta con la ricomparsa di fenomeni di violenza politica avrebbe determinato nel filosofo e criminologo critico un'inclinazione al recupero degli ideali illuministici e, al contempo, lo avrebbe spinto dalle originarie posizioni liberali in una dimensione democratica più attiva.

Sulla base di questa interpretazione si può ritenere, dunque, che Baratta con il suo diritto penale minimo abbia, da un lato, ripreso i diritti umani e rinforzato i principi intra-sistematici propri del diritto penale di stampo illuministico, quali il principio di legalità, di tassatività, di responsabilità penale personale e, dall'altro lato, abbia intrapreso una strada più attiva ispirata a una prospettiva democratica, abbracciando la prospettiva extra-sistematica che punta a trovare alternative valide al sistema penale.

Alla luce di quanto detto, quindi, i principi intra-sistematici risponderebbero all'esigenza dell'autore di un maggior garantismo, mentre i principi extra-sistematici rappresenterebbero un anelito alla democrazia e all'eguaglianza, perseguibili, secondo l'autore, solo mediante la sostituzione del diritto penale con strumenti alternativi di risoluzione della conflittualità sociale.

4. L'oscillazione di Baratta tra il piano intra-sistemico e il piano extra-sistemico – alcune considerazioni conclusive

Come indicato in premessa, la criminologia critica di Alessandro Baratta, dotata di una ragione critica, guarda al proprio oggetto di indagine da una prospettiva a questo esterna e si pone così nella condizione di svelare le ideologie che alimentano e riproducono l'ordinamento penale. L'autore costruisce il proprio concetto di ragione critica contrapponendolo a quello di ragione tecnologica di cui, invece, si sono servite le criminologie che lui stesso definisce come "liberali".

Mentre la ragione tecnologica, strettamente connessa a un paradigma eziologico, punta alla razionalizzazione del sistema penale attraverso una serie di aggiustamenti, che lasciano inalterata la struttura complessiva, la ragione critica, poggiante sul paradigma del controllo sociale, svela la razionalità funzionale sottesa alle contraddizioni insite nel sistema penale e assume l'ideologia penale come oggetto di conoscenza e analisi.

Secondo quanto ricostruito, dunque, una posizione di tipo abolizionista, così come una posizione di tipo riduzionista quale quella indicata da Baratta, che prevede dei principi extra-sistematici orientati al superamento del diritto penale, sarebbero riconducibili a una prospettiva esterna e pertanto in linea con un sapere criminologico che si avvalga di una ragione critica. I principi extra-sistematici sono costruiti dall'autore assumendo un punto di vista esterno al sistema penale al fine di promuovere la depenalizzazione e l'individuazione di forme alternative di gestione dei conflitti che attraversano la società. Si esce, dunque, dal campo della penalità, si cerca di abbandonare completamente l'ideologia della difesa sociale e la si osserva dall'esterno, evidenziandone il carattere di falsa coscienza.

Il pensiero di Baratta, però, presenta alcune criticità quando si considera la predisposizione di una serie di principi intra-sistematici per un diritto penale minimo e l'obiettivo di una politica criminale delle classi subalterne. L'aspetto problematico si rinviene nel continuo oscillare dell'autore tra una prospettiva extra-sistematica e una intra-sistematica, dall'utilizzo di una ragione critica decostruttiva del proprio oggetto di indagine e di una ragione tecnologica tipica dell'impostazione riformista, che punta ad apportare dei miglioramenti alla situazione esistente.

Il fatto di avvalersi di principi propri del diritto penale e di continuare a parlare di politica criminale, come alternativa al sistema penale, significa continuare a parlare il linguaggio del diritto penale stesso. Significa non riuscire ad andare oltre al diritto penale rimanendo ancorati a un punto di vista interno al sistema. La previsione di una rivoluzione copernicana del diritto penale che porti alla realizzazione di una politica criminale delle classi subal-

terne si traduce inevitabilmente in un mero ribaltamento del punto focale, che non permette, neppure astrattamente, di allontanarsi dai meccanismi di conservazione del sistema.

Si ritiene interessante, in tal sede, fare riferimento alle dure critiche che sono state rivolte alla speranza di Baratta in una rivoluzione copernicana del diritto penale. Ci si riferisce a quanto sostenuto da Morris L. Ghezzi (1996), il quale ha affermato che la convinzione di Baratta che ogni reato derivi dagli interessi della classe egemone porti a illudersi circa la capacità palinogenetica di una rivoluzione, che elimini le cause prime dei comportamenti puniti sotto l'attuale dominio di classe. L'autore (*ivi*, 155) manifesta la propria paura che da una simile impostazione possa derivare un totalitarismo caratterizzato da un giustizialismo populista, legittimato sociologicamente dal prevalere di classi portatrici di un diritto naturale superiore rispetto al diritto statale delle classi dominanti. Ghezzi (*ivi*, 185) riporta le parole di Mario A. Cattaneo (1984, 199), il quale sostiene che il discorso portato avanti da Baratta determinerebbe semplicemente uno spostamento della direzione in cui viene rivolta la repressione della devianza, non dando alcun rilievo alla limitazione del controllo sociale a tutela dei diritti fondamentali.

Ciò che qui si intende rilevare non è tanto la contraddizione in sé tra la prospettazione di una politica criminale delle classi subalterne e la tensione verso il superamento del diritto penale. Le contraddizioni del pensiero criminologico-critico potrebbero giustificarsi alla luce della natura del movimento, il quale sviluppatosi per lo più intorno allo strumento divulgativo della rivista periodica, aderisce alla realtà e si trova ad affrontare problematiche sempre nuove, che possono porre dei problemi in termini di coerenza interna del sistema teorico di riferimento. Ciò che qui interessa è evidenziare come questo continuo altalenare di Baratta tra una dimensione intra-sistemica e una dimensione extra-sistemica, questa sorta di "ubiquità" dello scienziato, in grado di guardare al diritto da più prospettive simultaneamente, abbia inciso in parte sulla possibilità di veicolare il tema del diritto penale minimo in un dialogo, di per sé già reso complicato, se non addirittura osteggiato dalle formazioni politico-culturali che si sono succedute nel tempo. Come evidenziato da Mosconi (2006, 90), è necessario riflettere sul tipo di rapporto e di comunicazione intercorrente tra la dogmatica giuridica e la criminologia critica. L'autore sostiene che questi saperi si siano mossi su due strade parallele, nonostante una potenziale sintonia di intenti, senza che siano stati elaborati e sperimentati punti di contatto all'interno di una progettualità condivisa³.

³ Giuseppe Mosconi (2006, 68-75), occupandosi di ricostruire gli aspetti essenziali delle moda-

Di certo non si può attribuire *in toto* all'ambivalenza di Baratta nei confronti del diritto penale la scarsa incisività del pensiero barattiano nel contesto politico. La criminologia critica si è, infatti, trovata a dialogare con una classe politica miope, spesso disinteressata e si è scontrata con una notevole arretratezza delle strutture ministeriali, che ha sicuramente rappresentato un grave ostacolo per la ricerca, soprattutto quando si è cercato di tradurre il sapere criminologico-critico in progetti concreti.

Non si può, infatti, non considerare come manchi per la criminologia critica fin da subito un interlocutore, soprattutto per quanto riguarda il discorso concernente una riduzione del diritto penale. Gli anni Settanta del secolo scorso si sono caratterizzati per un irrigidimento istituzionale, condiviso dalla quasi totalità delle forze politiche rappresentate in Parlamento. Il primo progetto della cosiddetta legislazione di emergenza, approntato nel 1977, ha rappresentato – come ben evidenziato da Luigi Ferrajoli e Danilo Zolo (1978) – «la base dell'accordo fra i partiti dell'arco costituzionale ed è stato la condizione per la cooptazione del PCI nell'area "democratica" o di governo; per la prima volta nella sua storia il PCI si è dichiarato favorevole a un massiccio restringimento delle libertà e delle garanzie costituzionali e si è impegnato in campagne ideologiche (...) dirette ad alimentare consenso popolare nei confronti del processo di restaurazione autoritaria».

Con il passare degli anni l'involuzione reazionaria continua e prosegue la crisi inflattiva del diritto penale: sul modello della legislazione conseguente ai cosiddetti "anni di piombo", vengono sistematicamente approvate nuove leggi penali, aventi destinatari diversi ma accomunati da una condizione di emarginazione, volte a un controllo sociale sempre più capillare e pervasivo. Secondo alcuni autori, tra cui Tamar Pitch (2013, 6), il problema risiederebbe nel modello culturale neoliberista dominante, che, insistendo sul concetto di rischio e di prevenzione, costituirebbe un terreno fertile per politiche demagogiche produttive di forme di controllo sociale, di società dell'incertezza à la Zygmunt Bauman (1999), alla perenne ricerca di capri espiatori e di norme penali che vadano a colpirli.

lità di recepimento in Italia della criminologia critica, sostiene che questa interagisca continuamente con una pluralità di saperi, propri della cultura italiana, subendone limitazioni, deformazioni e nuove ambiguità, in un quadro che lui stesso definisce di *ibridazione culturale*. L'autore individua nell'assistenzialismo cattolico, nelle radici positiviste del sapere criminologico, nel sapere di stampo garantistico, nella critica alle istituzioni totali, nella cultura assistenzialistica e nella cultura marxista, gli ambiti principali della cultura italiana. In sintesi, afferma che in tutte le aree indicate se, da un lato, è certamente riscontrabile un interesse e un'apertura verso le proposte criminologico-critiche, dall'altro, all'interno di ciascuna area sono riscontrabili degli aspetti tali da impedire che le stesse producano degli effetti concreti sul piano operativo, così che i loro assunti risultano alterati nonché svuotati del proprio potenziale critico-innovativo.

È anche vero, però, che laddove si parli di dialogo e di comunicazione le responsabilità non possono addossarsi solo ed esclusivamente a uno dei soggetti coinvolti. Si ritiene che abbiano giocato un ruolo importante nell'ostacolare la comunicazione con la classe politica anche alcune cause endogene al movimento criminologico-critico. In particolare, si ritiene che la mancanza di chiarezza e di semplicità nell'esposizione delle proprie teorie⁴, nonché la contraddittorietà e l'ambivalenza delle posizioni assunte dai portavoce del pensiero della criminologia critica, in special modo dal fondatore, Alessandro Baratta, possano aver acuito le difficoltà di uno scambio proficuo tra realtà politica e criminologia critica, impedendo così che valide e lungimiranti proposte, come quelle riguardanti il diritto penale minimo, così come descritto da Baratta stesso, venissero prese in considerazione in maniera concreta per la predisposizione di riforme di medio e lungo periodo.

Riferimenti bibliografici

- ANIYAR DE CASTRO Lolita, BARATTA Alessandro, MARCONI Pio, MARRA Realino, PAVARINI Massimo (1983), Intervista a Louk HULSMAN, "Abolire il sistema penale?", in "Dei delitti e delle pene. Rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale", I, 1.
- BARATTA Alessandro (1966), *Positivismo giuridico e critica del diritto penale. Aspetti teorici e ideologici dello sviluppo della scienza penalistica tedesca dall'inizio del secolo al 1933*, Giuffrè, Milano.
- BARATTA Alessandro (1981), *Criminologia critica e riforma penale. Osservazioni conclusive sul dibattito «Il Codice Rocco cinquant'anni dopo» e risposta a Marinucci*, in "La Questione Criminale: Rivista di ricerca e dibattito su devianza e controllo sociale", VII, 3.
- BARATTA Alessandro (1982), *Criminologia critica e critica del diritto penale*, il Mulino, Bologna.
- BARATTA Alessandro (1983), *Problemi sociali e percezione della criminalità*, in "Dei delitti e delle pene. Rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale", I, 1.
- BARATTA Alessandro (1984), *La teoria della prevenzione integrazione. Una «nuova» fondazione della pena all'interno della teoria sistemica*, in "Dei delitti e delle pene. Rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale", II, 1.
- BARATTA Alessandro (1985), *Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale*, in "Dei delitti e delle pene. Rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale", III, 3.
- BAUMAN Zygmunt (1999), *La società dell'incertezza*, il Mulino, Bologna.

⁴ Cfr. l'intervento di Rossella Selmini al Convegno "Questione criminale e diritti. Ricordando Alessandro Baratta (1933-2002)", tenutosi presso l'Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza, il 7-8 novembre 2013.

- CATTANEO Mario A. (1984), *Il diritto come valore e il problema della pena*, in SCARPELLI Uberto, TOMEO Vincenzo, a cura di, *Società, norme e valori*, Giuffrè, Milano.
- FERRAJOLI Luigi, ZOLO Danilo (1978), *Democrazia autoritaria e capitalismo maturo*, Feltrinelli, Milano.
- FERRAJOLI Luigi (1997), *La pena in una società democratica*, in PALMA Mauro, a cura di, *Il vaso di Pandora. Carcere e pena dopo le riforme*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma.
- FERRAJOLI Luigi (2002), *Crisi della legalità e diritto penale minimo*, in CURI Umberto, PALOMBARINI Giovanni, a cura di, *Diritto penale minimo*, Donzelli, Roma.
- FERRAJOLI Luigi (2012), *Alessandro Baratta, filosofo e sociologo del diritto penale*, intervento al Convegno “Sistema penale, diritti umani e pensiero critico nella post-modernità. Ripensando a Sandro Baratta”, Napoli, 25 settembre 2012.
- GHEZZI Morris L. (1996), *Diversità e pluralismo. La sociologia del diritto penale nello studio di devianza e criminalità*, Raffaello Cortina, Milano.
- HULSMAN Louk, BERNAT DE CÉLIS Jacqueline (1982), *Peines perdues: le système pénal en question*, Le Centurion, Paris.
- MARCONI Pio (1981), *Codice penale e regime autoritario*, in “La Questione Criminale: Rivista di ricerca e dibattito su devianza e controllo sociale”, VII, 1.
- MARINUCCI Giorgio (1981), *L'abbandono del codice Rocco: tra rassegnazione ed utopia*, in “La Questione Criminale: Rivista di ricerca e dibattito su devianza e controllo sociale”, VII, 2.
- MARRA Realino (2006), *Oltre il diritto penale*, in MARRA Realino, a cura di, *Filosofia e sociologia del diritto penale, Atti del Convegno in ricordo di Alessandro Baratta (Genova, 6 maggio 2005)*, Giappichelli, Torino.
- MATHIESEN Thomas (2011), *La scelta abolizionista*, in “Studi sulla questione criminale. Nuova serie di Dei delitti e delle pene”, VI, 2.
- MOSCONI Giuseppe (2006), *Traduzione ed evoluzione della criminologia critica nell'esperienza italiana. Questione criminale e diritto penale*, in MARRA Realino, a cura di, *Filosofia e sociologia del diritto penale, Atti del Convegno in ricordo di Alessandro Baratta (Genova, 6 maggio 2005)*, Giappichelli, Torino.
- MOSCONI Giuseppe (2011), *Louk Hulsmann. Senza il diritto penale e oltre*, in “Studi sulla questione criminale. Nuova serie di Dei delitti e delle pene”, VI, 2.
- PAVARINI Massimo (1985), *Il sistema della giustizia penale tra riduzionismo e abolizionismo*, in “Dei delitti e delle pene. Rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale”, III, 3.
- PAVARINI Massimo (2006), *Dell'insostenibile prevenzione. Alcuni spunti di Alessandro Baratta su scienza penale e teoria della pena*, in MARRA Realino, a cura di, *Filosofia e sociologia del diritto penale. Atti del Convegno in ricordo di Alessandro Baratta (Genova, 6 maggio 2005)*, Giappichelli, Torino.
- PITCH Tamar (2013), *Contro il decoro. L'uso politico della pubblica decenza*, Laterza, Roma-Bari.
- RADBRUCH Gustav (1963), *Rechtsphilosophie*, Koehler, Struttgart.
- RUGGIERO Vincenzo (2011), *L'abolizionismo di Louk Hulsmann: tra cristianesimo e anarchismo*, in “Studi sulla questione criminale. Nuova serie di Dei delitti e delle pene”, VI, 2.

SANCHA MATA V. (1991), *Intervista ad Alessandro Baratta: che cos'è la criminologia critica?*, in "Dei delitti e delle pene. Rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale", I, 1.